

ORIGINALE

COPIA



COMUNE DI OSSI

- Sede legale: Via Roma 50 CAP. 07045 Ossi(SS); C.F. 00094050903 - P.I. 00249810904; Tel. 0793403100 Fax 0793403141

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 98 del Reg.	Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI OSSI ALLA DATA DEL 31/12/2017 EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E S.M.I. - (TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE)
Data 28-12-2018	

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre con inizio alle ore 17:10, nella sala consiliare presso il Palazzo Baronale, convocato per determinazione del Presidente e sentiti i capigruppo consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

Serra Giovanni	P	Mudadu Fabio	P
Muresu Maria Pasquangela	P	Sau Antonio	P
Cassano Laura	P	Cossu Maria Laura	P
Manca Alessandra	P	Canu Antonino	A
Derudas Mauro	P	Giuranna Tatiana	A
Canu Ferdinando	P	Cau Angelino	P
Serra Maria Laura	P	Mossa Alfredo	P
Muresu Patrizia	P	Brunu Silvia	A
Muresu Pietro	P		

PRESENTI	n. 14	ASSENTI	N° 3
-----------------	--------------	----------------	-------------

Constatata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, , assume la Presidenza il Dott. Giovanni Serra, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Manca.

IL SINDACO

Introduce l'argomento inserito al punto 3) dell'ordine del giorno " Revisione delle partecipazioni possedute dal Comune di Ossi alla data del 31.12.2017, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate) ".

Dà quindi la parola all'Assessore **M.L. Serra**, che illustra brevemente il documento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi del Sindaco e dell'Assessore Serra

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 17 aprile 2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P, ed i risultati ad esso conseguenti;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Ossi ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29 settembre 2017;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, per cui:

il recesso dalla STL Nord Ovest Sardegna S. c. a r.l., ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e dell'art. 10 dello Statuto della medesima Società, comporta che tale società, essendo già stata oggetto di razionalizzazione, non venga compresa nella ricognizione di cui trattasi;

come risulta dall'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'unica partecipazione societaria ad oggi detenuta dal Comune di Ossi è nella seguente società:

Abbanoa s.p.a., a totale partecipazione pubblica con Codice ATECO 36.00.00 “Raccolta, trattamento e fornitura di acqua”, Gestore idrico del sistema integrato in Sardegna. Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.). Abbanoa SpA, nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione di Sidris S.c. a r.l. a seguito della fusione delle società consorziate, è interamente partecipata da Enti Pubblici, attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna. La quota del Comune di Ossi è del 0,04997578%

;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione delle partecipate detenute al 31 dicembre 2017, effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti e denominate “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche – Art. 17 del D.L. n. 90/2014”;

CONSIDERATO che l'allegato suddetto prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esso si rinvia;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che non sia necessario alcun aggiornamento, in quanto l'esito deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

VERIFICATO che la mancata adozione dell'atto ricognitivo e del conseguente piano di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di

5.000 a un massimo di 500.000 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

RILEVATO altresì che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione delle partecipazioni, laddove previsto, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione,

la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del Codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del Codice civile;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al Piano di rilevazione allegato, secondo i tempi in esso indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal competente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime dei presenti, espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro

– Corte dei Conti definito “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche-Art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016-Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche-Art. 17 del D.L. n. 90/2014”;

DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

DI INCARICARE i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

DI DISPORRE:

- che il presente atto sia trasmesso a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che il presente atto venga pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti, espressa per alzata di mano (voti favorevoli n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, su proposta del Sindaco, il Consiglio Comunale vota all'unanimità (voti favorevoli n. 14 su n. 14 consiglieri presenti e votanti), il rinvio a successiva seduta della trattazione dei punti dal n. 4 al n. 22 dell'ordine del giorno.

Il verbale di discussione dell'argomento di cui in oggetto verrà allegato al presente atto sotto forma di documento audio-video firmato digitalmente dal Segretario Comunale, così come disposto dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 31.07.2014 ed è liberamente consultabile nell'apposita sezione del sito www.comuneossi.it.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott. Serra Giovanni

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Manca Giuseppe

CERTIFICO CHE:

- La presente deliberazione viene affissa all'albo delle pubblicazioni degli atti del Comune di Ossi in data 29-12-2018 per n°15 giorni consecutivi da oggi.
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Capigruppo consiliari.

Ossi li 29-12-2018

Il Segretario Comunale
F.to Manca Giuseppe

CERTIFICO CHE:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL);

Il Segretario Comunale
F.to Manca Giuseppe

- ☐ ORIGINALE della Deliberazione
- ☒ COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Ossi li 29-12-2018

Il Segretario Comunale
Manca Giuseppe